

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "GAS FILIERA"**

*SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE*

**ART.1** È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "GAS Filiera".

**ART. 2** L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Bartolomeo Cristofori 55.

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

**ART. 3** L'Associazione non ha fini di lucro. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Eventuali avanzi di gestione verranno reinvestiti a favore di attività istituzionali previste dallo Statuto.

**ART. 4** L'Associazione si costituisce per perseguire le seguenti finalità:

- ricercare e favorire la massima diffusione di uno stile di vita attento ai sistemi di produzione e consumo delle merci e dei servizi (come alimentari, vestiario, cosmesi e detergenza per la casa, mezzi di trasporto, energia, acqua, ecc.) nel rispetto dei diritti dell'uomo e dell'ambiente, nell'intento di contribuire a ridurre l'impatto ambientale, di valorizzare la biodiversità e di salvaguardare la propria salute e quella dei figli, prevenendo danni da tossicità e inquinamento;
- promuovere e sviluppare la cultura dell'economia solidale e del consumo consapevole, valorizzando la produzione e lo scambio prevalentemente locale di beni e servizi di qualità, rispettosi dell'uomo e l'ambiente;
- ricercare il contatto diretto con i produttori in particolare quelli che adottano metodi di produzione biologica, naturale ed ecocompatibile, nel principio della filiera corta a chilometro zero, stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano gli associati, quali consumatori, sulla qualità dei prodotti, e i produttori stessi, tramite un'equa remunerazione;
- promuovere prodotti, processi e servizi attenti al bene comune, socialmente ed ecologicamente sostenibili, regolati da eticità, equità e solidarietà;
- contribuire alla tutela del paesaggio rurale, dei terreni agricoli e delle produzioni agricole tradizionali e di qualità;
- favorire lo sviluppo locale e una migliore conoscenza delle caratteristiche dei processi di trasformazione e delle tradizioni produttive;
- promuovere i mercatali agricoli e l'AgriCultura;
- organizzare l'approvvigionamento per gli associati di quanto si ritenga utile per una corretta alimentazione, abbigliamento, arredamento, tecnologie e manutenzione della casa, sistemi di spostamento, attraverso un equo rapporto tra produttori e consumatori;
- promuovere il consumo e la diffusione di prodotti biologici, naturali, ecocompatibili;
- svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, esclusivamente agli aderenti, nel rispetto di finalità sociali, etiche e di sostenibilità ambientale, attivando così la filiera;

- promuovere lo sviluppo di gruppi d'acquisto solidale e collettivo, fornendo loro supporto logistico e organizzativo;
- favorire la realizzazione e supportare lo sviluppo di una rete di economia solidale;
- organizzare attività di formazione e divulgazione sui temi quali: economia solidale, alimentazione, modelli di produzione agricola eco-compatibile, medicina naturale, artigianato, materiali ecologici e loro impiego;
- promuovere le tematiche che sono oggetto degli scopi dell'associazione;
- collaborare con altri Enti, Associazioni, Organizzazioni, Gruppi, che si propongono finalità analoghe, anche per lo scambio di dati ed esperienze sociali ed economiche;
- tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari atte al raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione potrà aderire a cooperative, consorzi ed altre forme associative che abbiano obiettivi in linea con le finalità e l'oggetto sociale dell'Associazione.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività di tipo mobiliare ed immobiliare affine o connessa a quelle sopraelencate.

L'Associazione inoltre per il conseguimento dei propri fini potrà creare dei Gruppi Tematici e Gruppi Territoriali.

#### *SOCI*

**ART. 5** Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, sia esse persone fisiche che giuridiche, condividendo le finalità del presente Statuto, siano interessate all'attività dell'Associazione stessa.

Possono associarsi anche istituzioni, produttori o altre associazioni che perseguono fini analoghi a quelli dell'Associazione.

Sulla domanda di adesione all'Associazione decide, in modo inappellabile, il Consiglio Direttivo.

#### *DIRITTI E DOVERI DEI SOCI*

**ART. 6** Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti ed altri documenti che regolano il funzionamento dell'Associazione, nonché al versamento della quota associativa annuale. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera dell'Assemblea dei soci e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Per il primo anno la quota sociale è stabilita in Euro 10,00 (Euro Dieci/00).

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Il socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata tre mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

Il socio recedente non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

**ART. 7** I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione la tessera sociale di validità annuale, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e

provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.

**ART. 8** La qualità di Socio viene a cessare:

- a) per recesso;
- b) per morosità;
- c) per radiazione o espulsione
- d) per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo e approvate dai soci nella prima assemblea utile. Il socio espulso o radiato ha diritto ad essere convocato e ad esporre le proprie ragioni.

**ART. 9** I soci hanno diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione stessa.

I soci hanno diritto di:

- Partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- Partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale);
- Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- Discutere e approvare i rendiconti economici;
- Eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti;
- Promuovere e pubblicizzare le attività dell'Associazione, invitare agli incontri, prendere contatto con associazioni/enti/gruppi. Le eventuali proposte saranno valutate dai soci negli incontri periodici.

E' sancita l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo salvo che il trasferimento avvenga per causa di morte. In ogni caso la quota non sarà rivalutabile.

I Soci sono tenuti a:

- Osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- Versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

#### *ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE*

**ART. 10** Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente

e) Il Segretario.

#### *ASSEMBLEA DEI SOCI*

**ART. 11** L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci. Essa è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, o dal Vice Presidente in caso di impedimento del Presidente. Sono convocate con un preavviso di almeno quindici giorni, mediante avviso scritto, mediante lettera o messaggio di posta elettronica indicante l'ordine del giorno dettagliato.

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali.

Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta con le limitazioni previste dalla legge.

L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, dal Vice Presidente o da altra persona designata dall'assemblea.

Di ogni assemblea sarà redatto, a cura del segretario, processo verbale da trascriversi nell'apposito libro dei verbali delle assemblee dei soci e firmato dal segretario e dal Presidente. Le funzioni di segretario possono all'occorrenza essere svolte anche da soggetti (compresi non soci) appositamente nominati dall'assemblea.

**ART. 12** In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

**ART. 13** Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo per ogni socio.

#### *AMMINISTRAZIONE*

**ART. 14** L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea Ordinaria fra i soci. Gli amministratori resteranno in carica per cinque anni rinnovabili o sino a dimissioni. L'assemblea ordinaria può variare il numero dei consiglieri anche durante il mandato. In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri si intenderà decaduto tutto il Consiglio Direttivo.

**ART. 15** Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente ed il Segretario.

**ART. 16** Le riunioni del Consiglio Direttivo si terranno presso la sede sociale o altro luogo. Vengono convocate dal Presidente a norma di legge.

**ART. 17** Il Consiglio Direttivo è validamente riunito se sono presenti la metà più uno dei membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo :

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri a singoli membri.

**ART. 18** Il Presidente ha tutti i poteri necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione, ad eccezione dei poteri che la legge e lo statuto riservano all'assemblea dei soci. Sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

**ART. 19** I membri del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso salvo diverso deliberato assembleare.

**ART. 20** Il potere di rappresentanza dell'associazione nei rapporti con terzi e in giudizio, e il potere di firma per l'associazione, spettano al Presidente.

**ART. 21** Il segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo, se non nominato dall'assemblea, nella prima seduta fra i suoi membri e resta in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il segretario svolge le seguenti funzioni: tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

#### *BILANCIO E UTILI*

**ART. 22** Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Presidente e il Segretario o il Tesoriere ove nominato provvederanno alla formazione del bilancio sociale, comprensivo del rendiconto economico e finanziario, da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo,

salvo proroghe in caso di comprovata necessità o impedimento. La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

L'attività finanziaria e amministrativo contabile, la tenuta delle scritture contabili e la compilazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, sono regolati dalla normativa vigente sull'amministrazione e contabilità delle Associazioni senza fini di lucro.

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione viene redatto con cadenza annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Per il primo anno, il rendiconto economico-finanziario sarà redatto dalla data di costituzione dell'Associazione al 31 dicembre successivo.

#### *PROVENTI E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE*

**ART. 23** Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti;

L'Associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:

- A) dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- B) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- C) da convenzioni con enti pubblici e/o privati;
- D) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione
- E) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- F) tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Le rendite, i contributi dello Stato e quelli eventuali di altre Amministrazioni o di Enti Pubblici, le quote associative, i contributi dei soci, nonché le entrate comunque derivanti dall'esercizio delle varie attività costituiscono il fondo di esercizio dell'Associazione, destinato al conseguimento degli scopi statutari.

#### *SCIoglimento*

**ART. 23** In caso di scioglimento i beni ed il patrimonio dell'Associazione saranno devoluti ad enti con simili finalità o ad associazioni senza fini di lucro operanti nel campo del volontariato e della solidarietà. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci,

determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno la metà dei soci.

#### *VARIE*

**ART. 24** Il presente statuto può essere integrato da regolamenti interni approvati dall'assemblea dei soci.

#### *ARTICOLO FINALE*

**ART. 25** Per quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle leggi vigenti e al dettato del codice civile.